

STATUTO

INAM APS INnovazione AMandola Ing. Giuseppe Galloppa

(In sigla INAM APS)

16.09
02 GEN 2018



Articolo 1. Denominazione. Sede. Durata.

1. È costituita l'Associazione senza scopo di lucro IN.AM. Innovazione Amandola Ingegnere Giuseppe Galloppa, Associazione di Promozione Sociale con sede legale in Amandola, Via Cesare Battisti 28 presso gli ex uffici INAM.
2. L'Associazione è retta dal presente statuto in conformità alle leggi e regolamenti in vigore.
3. L'Associazione è costituita per una durata illimitata.

Articolo 2. Scopo.

1. L'Associazione " IN.AM. APS - INnovazione AMandola Ingegnere Giuseppe Galloppa APS" ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo economico sostenibile e la valorizzazione dei giovani del territorio dell'area montana dei Monti Sibillini attraverso la diffusione della cultura d'impresa di interesse generale in conformità all'art. 2 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 112, ovvero di imprese che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'obiettivo climatico e digitale, la parità di genere, il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente.

2. L'Associazione persegue con ogni mezzo legittimo le finalità di cui al comma 1 anche attraverso le seguenti azioni:

- a) promuove, realizza, organizzazione e gestione di progetti e strutture operative, relativi imprenditorialità sociale e dei relativi servizi di accompagnamento all'impresa;
- b) fornisce supporto a quelle iniziative imprenditoriali che garantiscono risultati misurabili in tema sostenibilità ambientale, di riduzione dell'impatto sull'ambiente, di riduzione dei consumi energetici, di riduzione di consumo di acqua, di inclusione sociale;
- c) fornisce, in collaborazione con società certificate al MISE, servizi di incubazione ed accelerazione di business-idea innovative e start-up che hanno un impatto sociale e ambientale;

3. Inoltre per raggiungere il proprio scopo l'Associazione si dota di uno spazio e di attrezzature idonee a svolgere tutte quelle iniziative formative, di aggiornamento, di scambio culturale che sono conformi alle finalità associative.

5. L'Associazione può stipulare accordi di collaborazione e/o di adesione con altre organizzazioni od enti, pubblici o privati, italiani od esteri, per il raggiungimento degli obiettivi indicati dallo statuto e dalla mozione assembleare. Le proposte di adesione, ricevute o avanzate dal presidente, vengono sottoposte, d'intesa con il segretario e con il tesoriere, al voto del Consiglio Generale che le approva a maggioranza semplice, quando partecipi al voto almeno la metà dei suoi componenti.

6. L'Associazione non esercita attività diverse nemmeno in via secondaria e strumentale.
7. L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività Istituzionale, anche attraverso donazioni, lasciti o contributi senza corrispettivo. Tale attività può essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Articolo 3. Risorse. Patrimonio.

1. Le risorse dell'Associazione sono costituite da:

- le quote dei soci;
- le sovvenzioni provenienti da enti pubblici o privati o persone fisiche;
- i redditi relativi ai beni di proprietà dell'Associazione;
- eventuali donazioni o lasciti;
- eventuali collette associative;
- attività di fundraising;
- qualunque risorsa o finanziamento non vietato dalla legge.

2. Il patrimonio dell'Associazione si compone di: a) un Fondo di dotazione che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione; b) un Fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.

3. Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale.

4. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominate, i proventi derivanti dalle attività dell'Associazione non possono in nessun caso essere distribuiti anche in via indiretta agli associati, lavoratori collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione vengono reinvestiti in favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Articolo 4. I soci.

1. Chiunque può divenire socio dell'Associazione.

Articolo 5. Categorie dei soci.

1. I soci si dividono in soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori e soci finanziatori.
2. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
3. Sono soci ordinari coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato la quota associativa annuale stabilita dall'assemblea generale.
4. Sono soci sostenitori coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato una quota annuale pari almeno al doppio della quota dei soci ordinari.
5. Sono soci finanziatori coloro che siano iscritti nel registro dei soci ed abbiano versato una quota annuale almeno al quadruplo della quota dei soci ordinari.
6. Ciascun socio, a prescindere dalla categoria a cui appartiene ai sensi dei precedenti commi 1, 2, 3 e 4, ha diritto a un voto nelle assemblee dell'Associazione.
7. I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.



8. Ciascun socio ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (Registro dei soci, libro dei verbali dell'Assemblea generale dei soci, Libro dei Verbali del Consiglio Generale) facendone richiesta al Segretario che ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione.

Articolo 6. Modalità di iscrizione.

1. È possibile diventare soci inviando la prevista quota annuale di iscrizione ed i propri dati e recapiti personali all'Associazione.
2. L'Associazione si impegna a garantire la riservatezza dei dati personali come stabilito dalla normativa in vigore.

Articolo 7. Perdita della qualità di socio.

1. La qualità di socio si perde per dimissioni o recesso, con un preavviso di 15 giorni, o a causa del mancato pagamento della quota annuale.

Articolo 8. Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione, l'assemblea generale dei soci (anche denominata "Congresso"), la Presidenza, il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio di gestione bilancio, il Consiglio Generale e il Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 9. L'assemblea generale dei soci.

1. L'assemblea generale è costituita da tutti i soci dell'Associazione e si riunisce almeno una volta all'anno in seduta ordinaria.
2. L'assemblea generale può essere convocata in seduta ordinaria e straordinaria dal Segretario sulla base di una lettera di convocazione motivata o (entro 21 giorni) qualora ne faccia richiesta almeno 1/10 dei soci dell'Associazione.
3. In ogni caso la convocazione dell'assemblea deve essere resa nota ai soci con almeno 15 giorni di anticipo tramite comunicato pubblicato sul sito Internet dell'Associazione e portato a conoscenza di tutti i soci.
4. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese con voto a maggioranza relativa, salvo casi specifici regolati dal presente statuto.

Articolo 10. Poteri e competenze dell'assemblea generale dei soci.

1. L'assemblea generale dei soci - nomina gli altri organi dell'Associazione secondo le modalità previste dal presente statuto;
 - approva mozioni che impegnano l'Associazione a perseguire determinate attività;
 - discute e approva il bilancio dell'Associazione illustrato in assemblea dal tesoriere;
 - stabilisce l'ammontare della quota associativa;
 - emenda lo statuto;
 - decide sullo scioglimento dell'Associazione, deliberando contestualmente la destinazione del suo patrimonio, che dovrà comunque essere devoluto a fini di utilità sociale.

Articolo 11. La Presidenza ed il presidente onorario.

1. La Presidenza è composta da uno fino a tre Presidenti e delibera a maggioranza semplice.
2. La Presidenza presiede l'Assemblea Generale dei soci.
3. La Presidenza è eletta dall'assemblea generale nel corso della seduta ordinaria e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile.
4. Su eventuale proposta della Presidenza, l'Assemblea generale può eleggere uno o più presidenti onorari. La carica dura un anno ed è rinnovabile. Ciascun presidente onorario è invitato alle sedute dell'assemblea generale.
5. La Presidenza estrae a sorte 10 consiglieri Generali con rispetto della parità di genere

Articolo 12. Il Segretario.

1. Il Segretario adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi dell'Associazione, e ne assicura il buon andamento. Il Segretario ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti con i terzi che in giudizio con il potere di promuovere, d'intesa con la Presidenza, qualsiasi azione giudiziaria e di essere comunque parte nei processi.
2. Il Segretario può compiere con firma libera e disgiunta tutte le operazioni bancarie nessuna esclusa, ivi comprese le richieste di finanziamenti in nome e per conto dell'associazione.
3. Il Segretario è eletto dall'assemblea generale nel corso della seduta ordinaria e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile.
4. Il Segretario può nominare due Vice-Segretari.
5. Il Segretario può nominare procuratori per singoli atti o categorie di atti.

Articolo 13. Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere ha la responsabilità, d'intesa con il Segretario, della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell'Associazione e ne apre e gestisce i conti correnti bancari e postali.
2. Illustra all'Assemblea Generale dei soci i bilanci e al Consiglio Generale relazioni sull'andamento politico-finanziario dell'Associazione.
3. Assicura la pubblicità dei bilanci dell'Associazione.
4. Il Tesoriere può nominare un Vice-Tesoriere.
5. Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea Generale nel corso della seduta ordinaria e resta in carica per un anno. Il mandato è rinnovabile.

Articolo 14. La Giunta.

1. Il Segretario e il Tesoriere, d'intesa con la Presidenza, possono nominare una Giunta, determinando il numero dei suoi componenti, entro il decimo giorno successivo alla chiusura del Congresso.

2. La Giunta, ove nominata, collabora con la Presidenza, il Segretario e il Tesoriere nell'esecuzione delle decisioni politiche dell'Associazione.



Articolo 15. Il Consiglio di gestione bilancio.

La Presidenza, il Segretario e il Tesoriere formano il Consiglio di gestione bilancio. A detto Consiglio spetta di: - registrare le iscrizioni dei soci; - redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale; - compiere gli atti di gestione che non siano demandati all'assemblea generale o siano di competenza di altri Organi. Il Consiglio di gestione bilancio è presieduto dal Segretario, si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 4 giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 24 ore. Alle riunioni del Consiglio di gestione bilancio hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti il Collegio dei Revisori dei conti. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, e i componenti il Collegio dei Revisori dei conti siano stati informati e non vi si oppongano. Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Segretario. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentita al Segretario l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Segretario ed il verbalizzante.

Articolo 16. Il Collegio dei Revisori dei conti. 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti dal Congresso. Vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può esercitare inoltre, nei casi di legge, la revisione legale dei conti. In tal caso è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito Registro. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità dell'Associazione ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dal Collegio dei Revisori dei Conti.

I componenti del Collegio dei Revisori dei conti possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Articolo 17. Il Consiglio Generale.

1. Il Consiglio Generale prende tutte le decisioni necessarie al perseguimento degli obiettivi indicati dallo statuto o dalla mozione assembleare, che non siano di competenza dell'assemblea generale.
2. Il Consiglio Generale si riunisce almeno due volte all'anno.

3. Sono membri di diritto del Consiglio Generale il Segretario, il Tesoriere, la Presidenza e i revisori dei conti.
4. Il Consiglio Generale è composto da 50 (cinquanta) consiglieri eletti dall'assemblea generale a cui si aggiungono 10 estratti a sorte dalla Presidenza nel rispetto della parità di genere.
5. Il Segretario e il Tesoriere, d'intesa con la Presidenza, integrano eventuali posti vacanti dei membri del consiglio generale.
6. La Presidenza può invitare altre persone a sedute del Consiglio Generale. Gli invitati non hanno diritto di voto.
7. Ogni membro del Consiglio dispone di un voto.
8. Ogni membro del Consiglio Generale deve rinnovare l'iscrizione entro tre mesi dalla data di apertura delle iscrizioni pena la decadenza.
9. Possono essere invitati alle riunioni del Consiglio generale gli eletti alle assemblee legislative continentali, nazionali e regionali iscritti all'Associazione.

Articolo 18. Emendamenti allo statuto.

1. Gli emendamenti allo statuto devono essere presentati in occasione dell'Assemblea generale ordinaria da almeno 1/5 dei soci presenti e sono discussi e messi ai voti nel corso della stessa.
2. Gli emendamenti ammessi alla discussione saranno approvati qualora siano approvati dai 2/3 dei presenti.
3. Le modifiche statutarie sono approvate nei modi di legge.

Articolo 19. Bilancio.

1. L'esercizio associativo è annuale e si chiude entro il 31 luglio di ogni anno. Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di gestione bilancio sottopone all'approvazione dell'Assemblea Generale un bilancio di esercizio redatto nei modi di legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali.
2. Il bilancio, una volta approvato dall'Assemblea Generale, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Tesoriere.
3. Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio di Gestione bilancio deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto secondo le modalità previste dalla legge.
4. Il bilancio sociale deve essere nei casi di legge pubblicato annualmente anche sul sito internet dell'Associazione, con indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio di gestione bilancio, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti nonché agli associati.

Articolo 20. Risorse lavorative.

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, fatto comunque salvo quanto disposto

dall'art. 17, comma 5 del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

2. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero dei soci.

Articolo 21. Volontari.

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari. Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto. I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

Articolo 22. Devoluzione del patrimonio.

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Generale su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore

AGENZIA ENTRATE
Direzione Provinciale di Fermo
Atto registrato a Fermo al R. n.
Serie J , il 02 GEN 2023
Visto il versamento per
complessivi € 349,30
L'addetto alla registrazione
Il Funzionario
Eugenio Carbone

Luca Fabbricatore
Anna Maria
Giuseppe
Giovanna
Caterina